


COMUNE DI TAGGIA

(Provincia di Imperia)



REGOLAMENTO CIVICO ACQUEDOTTO COMUNALE

Approvato con Del. C.C. 14 del 1954, modificato con Del. C.C. 128 del 1955, modificato con Del. C.C. 25 del 1968, modificato con Del. C.C. 20/c del 1977, modificato con Del. C.C. 135/c del 1978, modificato con Del. C.C. 201 del 1978, modificato con Del. C.C. 232 del 1979, modificato con Del. C.C. 22 del 1984

Sommario

CONDIZIONI GENERALI.....	2
ART 1.....	2
ART 2.....	2
ART 3.....	2
ART 4.....	2
CONTRATTI	2
ART 5.....	2
ART 6.....	2
ART 7.....	3
ART 8.....	3
ART 9.....	3
ART 10.....	4
ART 11.....	4
ART 12.....	4
EROGAZIONI	4
ART 13.....	4
EROGAZIONI A DEFLUSSO CONTINUO CON LENTE IDROMETRICA.....	4
ART 14.....	4
ART 15.....	4
ART 16.....	5
ART 17.....	5
EROGAZIONE A CONTATORE.....	5
ART 18.....	5
ART 19.....	5
ART 20.....	5
ART 21.....	5
FORNITURE STRAORDINARIE.....	5
ART 22.....	5
BOCCHE ANTINCENDIO	6
ART 23.....	6
ART 24.....	6
ART 25.....	6
PENALITA'	6
ART 26.....	6
TARIFFE	6
ART 27.....	6
PAGAMENTI	7
ART 28.....	7

CONDIZIONI GENERALI

ART 1

L'acqua dell'acquedotto comunale viene fornita per usi potabili alle case, nel punto che la direzione ritiene più conveniente per il collocamento della presa.

Per gli immobili fronteggianti strade, piazze o corsi non destinati a sede di condotta, potranno praticarsi forniture a condizioni da determinarsi volta per volta per quanto si riferisce a spese di impianto.

ART 2

L'acqua viene fornita per usi potabili al solo proprietario dell'immobile.

ART 3

In caso di vendita dello stabile il proprietario cessante ha l'obbligo di avvisare immediatamente la direzione dell'acquedotto. Ad ogni modo il proprietario subentrante sarà responsabile di tutti gli impegni assunti dal suo predecessore, anche per quanto riguarda pagamenti arretrati, col solo fatto di stipulare col comune nuovo contratto per la fornitura dell'acqua.

ART 4

Per ottenere la fornitura di acqua, l'utente farà domanda scritta su apposito modulo alla direzione dell'acquedotto.

Tutte le opere necessarie per introdurre l'acqua dalla condotta municipale al recipiente interno o contatore, saranno esclusivamente fatte dall'azienda, o dai suoi incaricati, a spese dell'utente.

Il richiedente sarà tenuto a versare alla tesoreria, a titolo di garanzia, la somma che verrà richiesta in base al preventivo fatto dalla direzione stessa. A lavoro avvenuto sarà fatta regolare fattura nella quale si segneranno i materiali al prezzo base al listino approvato. In base alla fattura sarà poi fatto il conguaglio con il deposito preventivato.

CONTRATTI

ART 5

A lavoro eseguito e prima di iniziare la fornitura si stipulerà un regolare contratto.

Si dovrà fare un contratto distinto per ogni singola presa, anche quando vi siano più prese dello stesso proprietario per uno o più immobili.

Per ogni contratto l'utente pagherà all'acquedotto, a titolo di rimborso spese, la quota stabilita in tariffa.

ART 6

Salvo speciali accordi, gli utenti, con la stipulazione del contratto, si intendono vincolati con l'acquedotto municipale fino al termine dell'anno in corso e la concessione s'intenderà rinnovata

di anno in anno eccetto che, tre mesi prima della scadenza, non sia stata data diffida da una delle parti a mezzo raccomandata, salvo quanto è disposto dall'art. 28.

Nei casi di demolizione del fabbricato potrà concedersi la risoluzione della concessione mediante preavviso raccomandato di due mesi prima della data di demolizione o cessazione di cui sopra.

ART 7

Gli apparecchi di misura, di controllo, ecc., saranno collocati nei luoghi indicati dalla direzione dell'acquedotto.

Il contatore sarà collocato in luogo prossimo alla presa, facilmente accessibile agli incaricati della direzione stessa per le occorrenti verifiche.

ART 8

La parte delle opere di derivazione fatta per forniture a privati, che saranno sul suolo comunale, ancorché pagate dall'utente, rimarranno di proprietà dell'acquedotto.

ART 9

L'azienda avrà la facoltà di verificare in ogni tempo, a mezzo dei suoi incaricati, le diramazioni tanto interne che esterne, contatori, prese, ecc., per constatarne le condizioni di funzionamento e la regolarità contrattuale e di esercizio.

L'utente dovrà vigilare perché siano preservate da manomissioni e da guasti le opere di presa, derivazioni, rubinetti, contatori con relativi piombi. Anche per quella parte che travasi sul suolo pubblico, tutti i lavori di manutenzione, riparazione, sostituzione, ecc., che si rendessero necessarie alla derivazione della condotta principale, saranno eseguiti dall'acquedotto dietro rimborso della spesa da parte dell'utente con le modalità di cui all'art 4.

L'utente ha l'obbligo di segnalare alla direzione ogni opera di ordinaria manutenzione che si rendesse necessaria alle derivazioni. Qualora si riscontrasse la necessità di eseguire lavori il cui pagamento spetti all'utente e questi si rifiutasse o ritardasse a firmare l'ordinativo per l'esecuzione dei lavori stessi, l'azienda avrà la facoltà di sospendere la fornitura dell'acqua senza che venga per questo a rinunciare ai suoi diritti e senza che l'utente possa sospendere i pagamenti. Dovendosi riaprire o procedere coattivamente varranno le norme dell'art. 28 fissate per gli utenti morosi.

Sarà pure a carico dell'utente la spesa per ogni visita che, a seguito di sua richiesta, fosse fatta dagli incaricati dell'acquedotto per la verifica degli impianti, contatori e altri difetti non imputabili all'acquedotto.

L'utente sarà tenuto a sorvegliare che il quantitativo ad esso erogato corrisponda effettivamente al quantitativo d'acqua spettategli per contratto. Egli sarà tenuto ad avvertire immediatamente l'ufficio acquedotto delle variazioni in più o in meno della fornitura, in modo che si possa provvedere a fornire il giusto quantitativo.

Quando venga riscontrato dal personale dell'acquedotto una eccedenza superiore al 20%, l'utente sarà tenuto a pagare l'acqua fornita in più al giorno della verifica antecedente fatta dagli impiegati dell'acquedotto, al giorno in cui sarà riscontrata l'eccedenza di fornitura. Tale periodo non sarà ad ogni modo superiore a tre mesi.

Il computo sarà fatto in base all'eccedenza riscontrata il giorno della verifica. Il prezzo sarà quello per le forniture straordinarie.

ART 10

La direzione dell'acquedotto si riserva la facoltà di eseguire nuove distribuzioni sulle derivazioni esistenti, sia sulla parte comunale come per la privata, ferme restando le condizioni specificate all'art. 8 riguardo la proprietà degli impianti.

In tal caso però i nuovi utenti dovranno pagare una quota di attacco proporzionata alla spesa occorsa per la prima diramazione, quota che verrà rimborsata al primo utente.

Parimenti si potrà utilizzare un tubo di capacità superiore sufficiente a tutti i consumi dei diversi utenti, alle condizioni di cui sopra.

ART 11

L'azienda non assume responsabilità alcuna per eventuale interruzione di deflusso o per diminuzione di pressione, pure provvedendo con ogni sollecitudine a rimuovere le cause, la erogazione sarà fornita in quella porzione consentita dalla potenzialità delle sorgenti e l'utente non potrà pretendere alcun risarcimento di danni, o rimborso spese, né risoluzione del contratto e sarà tenuto al pagamento dell'intero canone.

ART 12

L'acqua non potrà essere impiegata ad usi ed in luogo diverso da quello dichiarato nella polizza di abbonamento né potrà essere venduta né ceduta a terzi.

EROGAZIONI

ART 13

Esse possono essere concesse, a giudizio insindacabile:

- A) a deflusso continuo con lente idrometrica,
- B) a contatore.

Sempre a giudizio della direzione, si potranno concedere forniture straordinarie, sia per uso potabile come per costruzione come per l'industria.

EROGAZIONI A DEFLUSSO CONTINUO CONLENTE IDROMETRICA

ART 14

Le erogazioni a deflusso continuo, modulato da lente idrometrica, sono fatte per uso potabile.

ART 15

Le erogazioni ordinarie a lente non saranno concesse in quantità inferiore a litri 250 (giornalieri) per usi potabili.

ART 16

L'utente ha l'obbligo di provvedere la vasca, il galleggiante per chiusura automatica della erogazione e di tenere la vasca in perfette condizioni di pulizia.

ART 17

Tutti i rubinetti di presa dovranno essere piombati.

EROGAZIONE A CONTATORE

ART 18

L'azienda fornisce acqua a contatore per usi potabili, industriali e commerciali.

ART 19

Il contatore sarà esclusivamente fornito a nolo dall'azienda e l'utente dovrà effettuare il pagamento del nolo (quota fissa) unitamente all'importo per l'acqua consumata. L'utente potrà richiedere la verifica del contatore, ma pagherà la spesa relativa quando le indicazioni del medesimo, a deflusso ed a pressione normale, non risultino errate a suo danno, con la tolleranza del 5% in più o in meno.

ART 20

Nel caso di irregolare o mancato funzionamento di un contatore, il conteggio del consumo si farà in base al consumo medio giornaliero del mese precedente e del mese successivo.

ART 21

Tutti i contatori saranno piombati.

FORNITURE STRAORDINARIE

ART 22

L'azienda si riserva la facoltà di concedere forniture straordinarie temporanee di acqua, per uso potabile o per costruzione, tutte a contatore.

Le spese di manodopera speciale e di sorveglianza che saranno occasionate (causate) da permessi temporanei saranno a carico dei concessionari.

Esse saranno date sempre a misura con minimo di mc 10 che saranno forniti a non meno di mc 0,5 al giorno.

In caso di costruzioni si potrà fare una fornitura a contatore, ferme restando per quanto riguarda le opere di presa, le modalità fissate dall'art. 4.

BOCCHES ANTINCENDIO

ART 23

L'acquedotto concede erogazioni a bocca libera per le bocche di estinzioni di incendi, a prezzi da fissare volta per volta.

ART 24

Le bocche di presa sono fornite esclusivamente per il servizio di estinzione di incendi. I rubinetti delle singole bocche verranno sigillati dalla direzione dell'acquedotto e, solo in caso di incendio l'utente potrà rompere il sigillo e servirsene, dando immediato avviso alla direzione stessa.

ART 25

Sono a carico dell'utente la costruzione ed il mantenimento delle bocche, degli idranti e delle relative condotte, a partire dal rubinetto di arresto. Nella esecuzione la direzione dell'acquedotto si riserva il diritto di far eseguire tutte le opere necessarie, a suo giudizio, per garantire il controllo della presa ed il pronto funzionamento della condotta, senza però assumere alcuna garanzia per l'alimentazione. Spetta alla direzione dell'acquedotto di determinare il diametro della presa in base al numero delle bocche da collocarsi, alla loro distanza, ed alla loro ubicazione.

PENALITA'

ART 26

Ogni infrazione alle condizioni suddette, la manomissione delle prese, di contatori, la rottura dei piombi, ecc. potrà essere a seconda della natura, punita con multa da fissarsi dall'azienda e ciò senza pregiudizio dell'azienda di maggior danno ed in specie dell'azione penale.

Il ricavo delle multe sarà destinato: 30% allo scopritore – 70% all'azienda.

TARIFFE

ART 27

Le erogazioni sono concesse nella misura delle seguenti tariffe che potrà eventualmente essere variata.

TARIFFE ACQUEDOTTO DAL 01/01/07

USO DOMESTICO

tariffa agevolata per consumi fino a lt 250/giorno	Euro/mc	0,20853
tariffa base per consumi oltre lt 250/giorno e fino a lt 500/giorno	Euro/mc	0,32081
tariffa per consumi eccedenti lt 500/giorno	Euro/mc	0,50796

USI DIVERSI (NON DOMESTICO)

tariffa base da applicarsi agli impegni contrattuali	Euro/mc	0,32081
tariffa per consumi eccedenti gli impegni contrattuali	Euro/mc	0,50796

FORNITURE STRAORDINARIE E TEMPORANEE		Euro/mc	0,50796
BOCCHIE ANTINCENDIO	(annuo)	Euro	2,37570
DIRITTI DI ALLACCIO		Euro	25,82285
QUOTA FISSA			
contatore 1/2"	(annuo)	Euro	8,36660
" 3/4"	"	Euro	13,94434
" 1"	"	Euro	37,18490
" 1" 1/4	"	Euro	74,36979
" 1" 1/2 ed oltre	"	Euro	74,36979

oltre 10% di I.V.A.

PAGAMENTI

ART 28

La riscossione dei canoni (proventi), secondo le tariffe di cui all'articolo precedente verrà effettuata mediante due ruoli da emettersi, rispettivamente alle seguenti scadenze:

- A) Mese di ottobre
Comprendente minimo ed eccedenza del precedente quadrimestre giugno/settembre (4 mesi),
- B) Mese di giugno
Comprendente minimo ed eccedenza dei due precedenti quadrimestri abbinati ottobre/gennaio e febbraio/maggio (8 mesi)

La riscossione avverrà tramite versamento con bollettino di c/c postale, intestato alla tesoreria comunale, allegato alla bolletta, importo da pagarsi in un'unica soluzione entro il termine di scadenza riportato sulla bolletta stessa.

Per i ritardi nei pagamenti sarà applicata l'indennità di mora prevista per i tributi comunali.

Il mancato pagamento entro novanta giorni di notifica dell'avviso comporterà la sospensione dell'erogazione dell'acqua, fermo restando ogni credito maturato dal comune verso l'utenza sino alla data della sospensione.

L'eventuale riapertura dell'utenza sarà soggetta al pagamento del diritto di allaccio di cui alla lettera e) del precedente art. 27.

Se la riapertura della presa non verrà richiesta entro centottanta (180) giorni dalla chiusura, l'utente perderà qualsiasi diritto sulla proprietà dell'impianto di derivazione inteso come tale tutto ciò che è compreso tra il rubinetto (saracinesca) di presa ed il contatore.

In caso di procedura coattiva, le spese relative saranno poste a carico dell'utente.